




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2844

Misure urgenti per il sistema bancario
e per gli investimenti

(Conversione in legge del D.L. n. 3/2015)

N. 188 – 3 marzo 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2844

Misure urgenti per il sistema bancario
e per gli investimenti

(Conversione in legge del D.L. n. 3/2015)

N. 188 – 3 marzo 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2844

Titolo breve: **Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
– Decreto-legge n. 3 del 2015**

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VI Commissione
X Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Causi per la VI Commissione
Taranto per la X Commissione

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale

Parere richiesto

Destinatario: COMMISSIONI VI E X in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	- 3 -
BANCHE POPOLARI	- 3 -
ARTICOLO 2	- 4 -
PORTABILITÀ CONTI CORRENTI	- 4 -
ARTICOLO 3	- 4 -
SACE SPA	- 4 -
ARTICOLO 4	- 6 -
PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE	- 6 -
ARTICOLO 5, COMMI 1 E 4	- 15 -
<i>PATENT BOX</i>	- 15 -
ARTICOLO 5, COMMI 2 E 3	- 19 -
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	- 19 -
ARTICOLO 6	- 21 -
PRESTITO INDIRETTO PER INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI	- 21 -
ARTICOLO 7	- 22 -
SOCIETÀ DI SERVIZIO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE	- 22 -
ARTICOLO 8	- 24 -
RICORSO FACOLTATIVO ALLA PROVVISATA CDP	- 24 -

PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e per gli investimenti.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Banche popolari

Le norme modificano la disciplina sulle banche popolari recata dal D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).

In particolare, gli articoli 28, 29, 31 e 150-bis del TUB vengono integrati o modificati, disponendo quanto segue:

- nel caso di recesso del socio di una banca popolare, il diritto al rimborso delle azioni viene limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca (nuovo comma *2-ter* dell'articolo 28);
- viene stabilito che l'attivo di una banca popolare non possa superare 8 miliardi di euro. Qualora l'attivo superi questa soglia, esso deve essere riportato entro il limite ovvero deve essere deliberata la trasformazione dell'istituto in società per azioni. Per le trasformazioni in SpA vengono previsti specifici *quorum* costitutivi e deliberativi (nuovi commi *2-bis, 2-ter e 2-quater* dell'articolo 29; modifiche all'articolo 31);
- viene, infine, modificato il regime civilistico delle banche popolari. In particolare vengono creati due diversi regimi indipendenti, l'uno che trova applicazione per le banche cooperative e l'altro destinato ad applicarsi alle banche popolari. A queste ultime viene consentita l'emissione di strumenti finanziari che prevedano l'attribuzione di diritti amministrativi rafforzati e viene consentito, inoltre, di attribuire ai soci persone giuridiche più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri (modifiche all'articolo 150-bis).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che l'articolo detta norme ordinamentali che non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, tenuto conto che le norme non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2

Portabilità conti correnti

La norma prevede che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura entro i termini previsti e senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente. L'istituto bancario o il prestatore dei servizi di pagamento sono tenuti a risarcire il cliente per il mancato rispetto dei termini. Tale risarcimento è proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le norme non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti per la finanza pubblica.

ARTICOLO 3

SACE SpA

La norma prevede che, al fine di rafforzare le attività di supporto all'export e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, SACE SpA è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. Tale attività è svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. In conformità a tali normative SACE SpA definisce le modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del DL 95/2012, l'intero capitale di SACE SpA è attualmente detenuto da Cassa depositi e prestiti SpA. In base alla normativa vigente¹ Sace SpA è autorizzata a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. La società può inoltre concludere accordi di assicurazione e coassicurazione con enti o imprese autorizzati.

Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale.

Il comma 9-bis dell'articolo 6 del DL n. 269/2003, ha inoltre, disposto che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse per i rischi non di mercato, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma, di natura ordinamentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che la società SACE potrà operare, nell'esercizio del credito, sia direttamente sia tramite la costituzione di un veicolo (ossia una *Export Import Bank*), in analogia con quanto già attuato in altri Paesi.

¹ Articolo 6 del DL 269/2003 e articolo 2 del D. Lgs. 143/1998.

Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa le sostenibilità delle operazioni finanziarie demandate a SACE SpA ai fini del complessivo equilibrio economico-finanziario della medesima società. A tal riguardo uno specifico rilievo assumono le modalità ed i limiti che caratterizzeranno l'intervento della SACE nel settore del credito diretto, anche ai fini della verifica dei relativi profili di rischio.

Il testo, in proposito, si limita a richiamare l'obbligo di autorizzazione della Banca d'Italia e il rispetto delle normative nazionali e internazionali, rinviando alle determinazioni della stessa SACE la definizione delle "modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo".

Andrebbero altresì esplicitati i rapporti fra la futura attività di erogazione del credito da parte di SACE e quella, già prevista dalla normativa in materia, di assicurazione e coassicurazione, tenuto conto che gli impegni assunti dalla stessa SACE nello svolgimento di tale attività beneficiano, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, della garanzia dello Stato.

ARTICOLO 4

Piccole e medie imprese innovative

La norma introduce nell'ordinamento la figura delle "piccole e medie imprese innovative"² e individua i requisiti che le imprese debbano possedere per poter rientrare in tale qualificazione (comma 1).

Le PMI innovative devono iscriversi in una specifica sezione del registro delle imprese presso le camere di commercio e devono presentare periodicamente la documentazione necessaria per attestare la sussistenza dei requisiti richiesti (commi da 2 a 7).

La gestione del registro delle imprese (che include l'iscrizione, la verifica periodica, l'eventuale cancellazione ed altre attività connesse) spetta alle camere di commercio, che a tal fine devono utilizzare le dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 8).

Sono **estese alle PMI innovative** alcune **disposizioni di favore** previste dal DL 179/2012 per le *start-up* innovative ed in particolare (commi 9 e 10):

- alcune deroghe alla disciplina civilistica, quali il capitale sociale minimo in presenza di perdita, le quote di partecipazione prive di diritti di voto, l'emissione di specifici strumenti finanziari (art. 26, cc. 1-3 e 5-7, del DL 179/2012);
- la deroga alle norme antielusive previste per le società di comodo³ e per le società in perdita sistemica⁴ (art. 26, c. 4, del DL 179/2012).

² Sul piano formale, all'articolo 1 del D. Lgs. 58/1998 (c.d. TUIF) viene introdotto il nuovo comma 5-*undecies*.

³ Di cui all'art. 30 della legge 724/1994.

La relazione tecnica riferita al richiamato comma 4 aveva stimato in 0,5 milioni annui la perdita di gettito (riferita, come detto, alle sole *start-up* innovative);

- l'esonero, per i primi quattro anni, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio (art. 26, c. 8, del DL 179/2012).

La relazione tecnica riferita al richiamato comma 8 aveva stimato, con riferimento alle *start-up* innovative, effetti di minore entrata di entità trascurabile;

- l'esenzione da imposte ed oneri contributivi del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione (ad amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi) di strumenti finanziari o altri diritti nonché dell'esercizio del diritto di opzione (c.d. *stock options*) (art. 27 del DL 179/2012).

La relazione tecnica riferita all'articolo 27 aveva indicato, sempre con riferimento alle *start-up* innovative, i seguenti effetti finanziari: una perdita di gettito IRPEF pari a 35 mln di euro; una perdita di gettito per addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a 1,5 e 0,4 mln di euro; minori contributi INPS pari a 38 milioni di euro;

- l'accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese⁵ e il sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE (art. 30, cc. 6-8, del DL 179/2012) .

Tale sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, l'attività volta a favorire l'incontro delle imprese innovative con investitori potenziali.

Si ricorda che, in base alla disciplina vigente, le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo di garanzia introdotte per le *start-up* innovative "devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica" (art. 30, c. 6, del DL 179/2012). Inoltre l'Agenzia ICE deve svolgere le attività in materia di internazionalizzazione delle *start-up* innovative "con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente" (art. 30, cc. 7 e 8, del DL 179/2012). Conseguentemente la relazione tecnica riferita all'articolo 30, commi 6-8, non ha attribuito effetti alle norme;

- l'applicazione della disciplina per la raccolta telematica di capitali per le *start-up* innovative (artt. 50-*quinquies* e 100-*ter* del D. Lgs. 58/1998)⁶.

⁴ Di cui all'art. 2, c. da 36-*decies* a 36-*duodecies* del DL 138/2011.

⁵ Si ricorda che il Fondo di garanzia per le PMI è stato istituito dalla legge 662/1996 [art. 2, c. 100, lett. a)], che ne ha previsto la costituzione presso il Mediocredito Centrale SpA allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle PMI. La legge, inoltre, ha previsto il finanziamento del Fondo mediante una quota delle risorse statali per investimenti pubblici rimaste non utilizzate.

⁶ Si ricorda che tali norme sono state introdotte con l'art. 30, cc. 2-3, del DL 179/2012.

La relazione tecnica riferita all'articolo 30, commi 2 e 3, del DL 179/2012 (commi con i quali sono stati introdotti gli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* del D. Lgs. 58/1998) non ha attribuito effetti alle norme;

- l'applicazione di incentivi fiscali, per il periodo 2013-2016, in favore delle persone fisiche e delle persone giuridiche che investono nelle imprese innovative (detrazione IRPEF 19% delle somme investite; deduzione IRES del 20% delle somme investite; ipotesi di incremento, rispettivamente, al 25% e al 27% delle predette agevolazioni fiscali) (art. 29 del DL 179/2012). La norma introdotta dal provvedimento in esame stabilisce che per le PMI innovative le agevolazioni fiscali in esame si applicano a tutte quelle costituite da non oltre sette anni.

La relazione tecnica riferita alla norma iniziale (che prevedeva l'agevolazione per il triennio 2013-2015) nonché quella riferita all'art. 9, comma 16-*ter*, del DL 76/2013 (che ha prorogato al 2016 le medesime agevolazioni) hanno stimato, in termini di competenza, un minor gettito pari a 37,5 milioni di euro annui.

Viene altresì prevista una modifica alla definizione di *start-up* innovativa di cui all'art. 25 del DL n. 179/2012 (comma 11). In particolare, la modifica estende la disciplina in esame anche alle società estere che hanno una sede produttiva o una filiale in Italia.

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica è diretta a recepire le indicazioni della nuova disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Gli oneri recati dalla norma in esame sono valutati in 7 milioni per l'anno 2015, in 39,6 milioni per il 2016 e in 26,9 milioni a decorrere dal 2017. La relativa copertura viene effettuata a valere sul Fondo ISPE (comma 12).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<i>(milioni di euro)</i>	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate (art. 4, c. 9)									
<i>Agevolazioni fiscali artt. 26, 27, 29 DL 179/2012:</i>									
- IRES	0	9,4	5,3	0	9,4	5,3	0	9,4	5,3
- IRPEF	0	20,1	11,5	0	20,1	11,5	0	20,1	11,5
- Add. reg. IRPEF				0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
-Add.com. IRPEF				0	0,2	0,2	0	0,2	0,2
<i>Agevolazioni contributive art. 27 DL 179/2012 (remunerazioni con strumenti finanziari):</i>									

Contributi previdenziali				7	9,4	9,4	7	9,4	9,4
<i>(milioni di euro)</i>	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti (art. 4, c. 9)									
<i>Agevolazioni fiscali artt. 26, 27, 29 DL 179/2012:</i>									
- Add. reg. IRPEF	0	0,5	0,5						
-Add.com. IRPEF	0	0,2	0,2						
<i>Agevolazioni contributive art. 27 DL 179/2012 (remunerazioni con strumenti finanziari):</i>									
Contributi previdenziali	7	9,4	9,4						
Minori spese (art. 4, c. 12)									
Riduzione Fondo ISPE*	7	39,6	26,9	7	39,6	26,9	7	39,6	26,9

*Questa riga espone i mezzi di copertura, i cui importi annui sono equivalenti al totale degli oneri per ciascun esercizio, indicati nelle righe precedenti (il medesimo totale è riportato sia dall'articolo 4, comma 12, del provvedimento in esame sia dalla relazione tecnica). L'onere indicato per il terzo esercizio del triennio (26,9 milioni nel 2017) ha carattere permanente.

La relazione tecnica afferma che le modifiche introdotte dal comma 9 determinano effetti negativi di gettito relativamente all'estensione alle PMI innovative delle seguenti agevolazioni previste per le *start-up* innovative: deroga alla disciplina sulle società di comodo (art. 26 del DL 179/2012); esclusione dal reddito imponibile e contributivo delle *stock option* (art. 27 del DL 179/2012); incentivi per gli investimenti nelle società in esame (art. 29 del DL 179/2012).

In base ai dati forniti dal MISE⁷, il numero delle **PMI innovative** potenzialmente rientranti nella norma è pari a circa **7.000**.

Comma 9 - Incentivi fiscali agli investimenti (art. 29 DL 179/2012)

Per la stima degli effetti finanziari, la RT considera i seguenti dati relativi alla disciplina già vigente:

- il numero delle *start-up* innovative iscritte nel registro delle imprese è pari a 2.158 unità (giugno 2014);

⁷ Stime ottenute elaborando i dati della *Rilevazione sull'attività di RS delle imprese*, ISTAT annuale, nonché le domande di brevetti allo *European Patent Office*.

- dalle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali (UNICO 2013, provvisorio, e UNICO 2012) risulta un incremento di capitale sociale, riferito alle suddette società, pari a quasi 18 milioni di euro;
- utilizzando anche l'informazione relativa all'eventuale esistenza del requisito aggiuntivo di *start-up* sociale o ad alto valore tecnologico, la RT valuta che la perdita di gettito riferita alla disciplina vigente (*start-up innovative*) è pari a 2,3 milioni (valore intermedio tra 3,6 milioni, se gli investitori fossero tutte persone fisiche, e quasi 1,1 milioni, se fossero tutte persone giuridiche).

Per la stima degli effetti attribuibili alle PMI innovative, la RT ha ipotizzato un onere pari a 3,5 volte quello riferito alle *start-up* innovative (ossia in proporzione alla numerosità dei soggetti interessati: n. 7.000 PMI/n. 2.158 *start-up*). La perdita annua sarebbe quindi pari a **8,05 milioni** (di cui 4,4 mln ai fini IRES) fino a sette anni dalla data di inizio dell'attività d'impresa, quindi anche oltre il periodo transitorio previsto dalla normativa vigente per le *start-up* innovative (fino al 2016).

Comma 9 - Deroga alla disciplina sulle società di comodo (art. 26 DL 179/2012)

In base alle dichiarazioni UNICO 2013-società di capitali, il numero di *start-up* innovative che hanno dichiarato questa causa di esclusione sono quasi 3.500 soggetti, e l'IRES dovuta da tali soggetti è pari a circa 6 milioni di euro. La RT ritiene che gli effetti finanziari attribuibili alle PMI potenzialmente interessate possano essere considerati di trascurabile entità. Tuttavia, in via prudenziale, indica un possibile minor gettito IRES pari a: $3,5 \times 0,5 \text{ mln} = \mathbf{1,75 \text{ milioni}}$ dal 2015.

La RT non esplicita se il moltiplicatore di 3,5 riguardi la numerosità dei soggetti, come nel caso della precedente stima degli effetti delle agevolazioni fiscali (7.000 PMI/2.158 *start-up*). Non esplicita, inoltre, se l'onere di 0,5 milioni derivi, come sembrerebbe, dalla quantificazione – in precedenza richiamata – degli effetti dell'articolo 26, comma 4, del DL 179/2012.

Comma 9 - Stock options (art. 27 DL 179/2012)

La RT, nell'evidenziare l'assenza di dati effettivi disponibili, indica in **7,7 milioni** di euro la perdita di gettito fiscale stimata. Tale importo, precisa la RT, è “desunto dalla RT originaria sulla base del rapporto (...) tra oneri di cui all'articolo 29 e oneri conseguenti all'articolo 27 rispetto al maggiore onere teorico attribuibile all'articolo 29 in seguito all'estensione alle PMI innovative”.

Per quanto attiene alle entrate contributive, la RT afferma che, applicando un'aliquota media ponderata per i lavoratori dipendenti, per gli amministratori e per i collaboratori continuativi, il minor gettito è stimato in **7 milioni** per l'anno **2015** e in **9,4 milioni** a decorrere **dal 2016**.

Riepilogo degli effetti attribuiti al comma 9

L'onere stimato (effetti fiscali) per gli anni 2015, 2016 e 2017 risulterebbe pari a:

(8,05 mln + 1,75 mln + 7,7 mln) = 17,5 milioni

la cui distribuzione, in termini di singole imposte, risulta indicata nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019
IRES	0	-9,4	-5,3	-5,3	-5,3
IRPEF	0	-20,1	-11,5	-11,5	-11,5
Add.le reg.le IRPEF	0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Add.le comunale IRPEF	0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Totale effetti fiscali	0	-30,2	-17,5	-17,5	-17,5
Contributi previdenziali	-7	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Totale minori entrate	-7	-39,6	-26,9	-26,9	-26,9

Come detto, la compensazione è a valere sul Fondo ISPE per i corrispondenti importi in ciascuna annualità.

In riferimento al comma 10, la RT afferma che l'ampliamento della possibilità di raccogliere capitale mediante portale telematico ai veicoli di investimento (OIVCR o società di partecipazioni) non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto stimato in sede di RT alla norma originaria, dal momento che in tale sede, ai fini della stima degli effetti di gettito, non erano stati considerati vincoli o limiti particolari con riferimento alle modalità attuative della raccolta fondi.

In merito all'estensione introdotta dal comma 11 (che include nelle *start-up* innovative anche le società residenti in uno Stato UE o nello Spazio economico europeo con sede produttiva o filiale in Italia) la RT ricorda che la modifica si è resa necessaria per adeguare la disciplina nazionale a quella europea. Tale estensione è suscettibile di recare effetti negativi sul gettito in relazione, in particolare, alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo e all'estensione della disciplina sulle *stock option*. Tuttavia, la RT ritiene che, in considerazione della limitata estensione, gli effetti possano considerarsi di trascurabile entità rispetto a quanto già previsto.

Al riguardo si segnala, preliminarmente, che la relazione tecnica fornisce solo in parte gli elementi utilizzati ai fini del procedimento di quantificazione. Ai fini della verifica di tale stima appare pertanto necessario acquisire gli elementi e i dati di seguito indicati.

In particolare, in merito alla platea dei potenziali beneficiari (7.000 soggetti), la RT non precisa come sia stato elaborato tale dato, limitandosi ad indicare le relative fonti statistiche.

Andrebbero quindi esplicitati i criteri seguiti nella definizione della predetta platea di potenziali beneficiari. Inoltre andrebbe chiarito se nella stima sia stato considerato che la qualificazione di "PMI innovativa" è consentita per tutte le imprese che svolgono attività economica indipendentemente dalla forma giuridica, mentre la disciplina vigente riconosce la qualifica di *start-up* innovative alle sole società di capitali (articolo 25, comma 2, del DL 179/2012).

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi all'estensione degli incentivi fiscali agli investimenti:

- la relazione tecnica utilizza il valore di incremento di capitale sociale (18 milioni) rilevato dalle dichiarazioni dei redditi delle *start-up* nel primo anno di entrata in vigore della nuova disciplina agevolativa (DL 179/2012). Tenuto conto che l'incremento del capitale investito da parte delle imprese/persone fisiche risulta più immediato e non richiede le procedure previste per le società di capitali, andrebbe acquisita una valutazione circa la possibilità di considerare, in via prudenziale, un ammontare di nuovi investimenti proporzionalmente maggiore rispetto a quello rilevato per le società di capitali;
- la stima è stata effettuata riproporzionando, in base al numero dei soggetti (potenziali beneficiari/numero *start-up* innovative), l'onere medio delle *start-up* innovative. Tale valore medio è determinato considerando il beneficio fiscale in favore degli investitori persone fisiche (detrazione IRPEF 19%, elevata al 25% per le *start-up* a vocazione sociale) e delle persone giuridiche (deduzione ai fini IRES del 20% del capitale investito, elevata al 27% nel caso di *start-up* a vocazione sociale). Nel caso delle PMI innovative, oggetto delle norme in esame, andrebbe precisato se gli investimenti in capitale beneficiano della detrazione IRPEF o della deduzione dalla base imponibile determinate sulla base del reddito di impresa: in tale ultima ipotesi infatti andrebbero considerati sia la diversa aliquota IRPEF rispetto a quella IRES (applicabile alle *start-up*) sia gli effetti in termini di addizionali IRPEF;

- in merito al profilo temporale, la RT considera il beneficio per un periodo di sette anni dalla data di avvio dell'impresa ossia "anche oltre i residui esercizi nei quali sarà in vigore la normativa agevolativa relativa alle *start-up* innovative, gli esercizi 2015 e 2016". In proposito andrebbe acquisito un chiarimento circa la possibilità di un incremento dei beneficiari a decorrere dal 2017 in quanto alcuni soggetti (qualificati attualmente come *start-up* innovative) potrebbero, dal 2017, rientrare nell'ambito di quelli qualificati come PMI innovative e fruire dei benefici in esame.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi alla deroga alla normativa sulle società di comodo, la RT considera:

- il numero delle *start-up* innovative che, in quanto tali, nel 2012 hanno fruito, nella dichiarazione dei redditi, della predetta deroga (3.500 soggetti); la RT precisa inoltre che l'IRES dovuta da tali soggetti è risultata pari a circa 6 milioni di euro. Peraltro tale dato non sembrerebbe utilizzato ai fini della quantificazione. Sul punto andrebbe quindi precisato se i suddetti 6 milioni siano riferiti all'IRES effettivamente pagata dai soggetti considerati ovvero all'imposta che gli stessi avrebbero dovuto versare in caso di applicazione della disciplina sulle società di comodo;
- la stima effettuata, come segnalato, non sembra utilizzare i parametri sopra indicati, in quanto è ottenuta moltiplicando due fattori (3,5 e -0,5): andrebbe quindi chiarito se il parametro "3,5" corrisponda alla proporzione tra soggetti potenziali e *start-up* e se il parametro "-0,5" corrisponda – come sembrerebbe - all'onere stimato dalla RT riferita al DL 179/2012 (0,5 milioni di euro su base annua). Tale chiarimento appare necessario alla luce del dato riportato nella RT (6 milioni di IRES dovuta dalle *start-up* innovative) di cui non si comprende il collegamento rispetto al suddetto importo di 0,5 milioni utilizzato per la quantificazione.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi alla disciplina sulle *stock option*, andrebbero acquisiti gli elementi posti alla base della stima. La RT, infatti, fornisce un risultato (minor gettito fiscale: 7,7 milioni; minor gettito contributivo: 7 milioni nel 2015 e 9,4 milioni dal 2016) indicando peraltro a supporto dei dati solo alcuni dei criteri che

consentirebbero una verifica della quantificazione. Si ricorda, in proposito, che alla disciplina vigente in favore delle *start-up* innovative sono stati a suo tempo ascritti effetti negativi pari a 35 milioni annui, in termini di gettito fiscale, e a 38 milioni annui, in termini di gettito contributivo.

In merito alla concessione gratuita dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, si osserva che la relazione tecnica non considera la norma. Tenuto conto dell'ampiezza della platea dei soggetti potenzialmente interessati, appare opportuno una valutazione del Governo circa la compatibilità dell'intervento con le disponibilità del predetto Fondo, alla luce degli impegni già a carico del medesimo.

Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in ordine all'ampliamento della definizione di *start-up* innovative disposta dal comma 11, rispetto alla quale la RT non quantifica effetti negativi in quanto considerati di trascurabile entità. In particolare sarebbe utile acquisire un'indicazione in merito all'impatto della disposizione.

Si segnala, altresì, che la RT non considera gli effetti di minor gettito riferiti all'esenzione, per i primi quattro anni, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

In proposito si ricorda che la RT riferita al DL 179 aveva considerato tali effetti di entità trascurabile. In relazione alla più ampia platea ora interessata, andrebbe acquisita una indicazione circa l'impatto finanziario ora previsto.

Infine, un chiarimento andrebbe fornito anche in ordine all'imputazione degli oneri tra le diverse imposte interessate dal minor gettito. Infatti il prospetto riepilogativo evidenzia una distribuzione del minor gettito (complessivamente pari a 17,5 milioni annui) tra IRPEF, addizionali IRPEF ed IRES, mentre la relazione tecnica non esplicita gli elementi posti alla base di tale ripartizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 12, si rileva che il fondo per gli interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivanti dall'estensione

delle disposizioni in favore delle *start-up* innovative anche alle piccole e medie imprese innovative, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 - stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

ARTICOLO 5, commi 1 e 4

Patent box

Normativa vigente. I commi da 38 a 45 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 hanno introdotto, a decorrere dal 2015, un regime fiscale agevolato opzionale in favore delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi d'impresa, ecc.).

Per i suddetti redditi, espressamente indicati dalla norma, sono previsti i seguenti benefici fiscali:

- i redditi in esame concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell'IRAP in misura pari al 50%. Tuttavia, in via transitoria, la quota che non concorre alla formazione della base imponibile è fissata al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016;
- nel caso di utilizzo diretto dei predetti beni ovvero nel caso di realizzazione di redditi relativi a tali beni a seguito di operazioni infragruppo, l'esclusione della quota parte dalla formazione della base imponibile è determinata sulla base di un apposito accordo con l'Agenzia delle entrate che rispecchia la procedura del ruling internazionale. A tal fine, l'accordo individua l'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e quelli negativi riferibili a tali redditi;
- le plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni immateriali in argomento sono escluse dalla formazione del reddito a condizione che almeno il 90% delle stesse sia reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

Alle norme sono stati ascritti effetti di minor gettito pari a 148 milioni nel 2016, 134 milioni nel 2017, 162 milioni nel 2018 e 140 milioni a decorrere dal 2019.

La norma modifica il regime opzionale previsto dall'articolo 1, commi da 38 a 45, della legge 190/2015, ampliando la quota di reddito agevolabile. In particolare, l'agevolazione fiscale viene estesa includendo tra i redditi agevolabili anche quelli derivanti dall'utilizzo di marchi non funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché quelli derivanti dall'utilizzo di modelli e di disegni. Inoltre, viene ridefinito il rapporto fra i costi per attività di ricerca e sviluppo e i costi complessivi, in base al quale viene determinata la quota di reddito agevolabile. In particolare, i costi di attività di ricerca e sviluppo sono aumentati di un

importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, fino al trenta per cento di tale ammontare. Inoltre, viene esteso l'ambito applicativo del regime agevolato alle attività svolte con società che non sono parte dello stesso gruppo e le operazioni con società dello stesso gruppo vengono ammesse all'agevolazione, anche in assenza della procedura di *ruling* con l'amministrazione finanziaria (comma 1).

All'onere derivante dalla disposizione in esame, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
minori entrate									
IRES	0	27,1	24,5	0	27,1	24,5	0	27,1	24,5
IRPEF	0	4,2	3,8	0	4,2	3,8	0	4,2	3,8
addizionale regionale				0	0,1	0,2	0	0,1	0,2
addizionale comunale				0	0,1	0,1	0	0,1	0,1
IRAP				0	5,4	4,7	0	5,4	4,7
maggiori spese correnti									
IRAP	0	5,4	4,7						
addizionale regionale	0	0,1	0,2						
addizionale comunale	0	0,1	0,1						

La relazione tecnica afferma che in sede di RT originaria riferita alla legge di stabilità 2015 sono state assunte ipotesi forfettarie. Ai fini della stima, la RT afferma che, non potendo entrare nel dettaglio sul maggior reddito agevolabile, in via prudenziale, si è proceduto diminuendo da 1/3 a 1/6 la riduzione forfettaria indicata in sede di RT originaria⁸, al fine di considerare i costi sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo

⁸ La RT originaria, utilizzando un'elaborazione dei dati contenuti nel modello 770 semplificato anno 2012, stimava un ammontare di ricavi pari a 2.819 milioni cui veniva detratta la quota dei relativi costi stimata in misura pari al 50%. Pertanto, al netto dei costi, risultava un valore di reddito prodotto dai previsti beni immateriali pari a 1.409 mln. Tale valore veniva ulteriormente ridotto di 1/3 per tenere conto dei costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo dei beni immateriali in argomento. Pertanto, il reddito netto sul quale

sviluppo dei beni immateriali. In base alla metodologia esposta, la RT stima redditi agevolabili conseguenti allo sfruttamento diretto e indiretto dei beni in argomento per circa 1.174 milioni di euro netti che, mediante l'applicazione della quota di detassazione a regime del 50%, forniscono l'ammontare definitivo dei redditi detassabili, pari a circa 587 milioni di euro annui.

Utilizzando le aliquote medie per l'IRES o l'IRPEF e per l'IRAP indicate nella relazione tecnica alla legge di stabilità, a regime viene stimata una perdita di gettito annua in termini di competenza relativamente alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) pari a 150,9 milioni di euro, mentre relativamente all'IRAP la perdita di gettito è pari a circa 24,4 milioni di euro. Per il primo anno di applicazione del regime opzionale, in cui la quota di detassazione è del 30 per cento, la perdita è di 90,5 milioni di euro a titolo di imposte sui redditi, mentre è di 14,7 milioni di euro per l'IRAP; per il secondo anno, in considerazione della quota di detassazione del 40 per cento, la stima diviene di 120,9 milioni di euro per le imposte sui redditi e di 19,5 milioni di euro a titolo di IRAP.

Di seguito si espongono l'andamento della perdita di gettito complessivo, in termini di competenza e di cassa, e l'effetto, in termini differenziali rispetto alla normativa precedente della nuova disciplina introdotta dall'articolo:

(milioni di euro)

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	-14,7	-19,5	-24,4	-24,4	-24,4
IRES	-77,5	-103,4	-129,2	-129,2	-129,2
IRPEF	-12,0	-16,0	-20,0	-20,0	-20,0
Add.le regionale IRPEF	-0,7	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Add.le comunale IRPEF	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
Totale	-105,2	-140,3	-175,3	-175,3	-175,3

venivano stimati gli effetti finanziari risulta pari a 940 milioni (non sono considerate le plusvalenze). In base a tale valore, la RT quantificava, a regime:

- minore base imponibile: $940 \times 50\% = 470$ mln;
- minore gettito IRPEF/IRES (aliquota 23,3%): 109,8 mln;
- minore gettito IRAP (aliquota 3,8%): 17,8 mln

(milioni di euro)

Cassa	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0	-27,1	-23,7	-28,6	-24,4
IRES	0	-135,7	-122,7	-148,6	129,2
IRPEF	0	-21,0	-19,0	-23,0	-20,0
Add.le regionale IRPEF	0	-0,7	-1,0	-1,2	-1,2
Add.le comunale IRPEF	0	-0,3	-0,4	-0,5	-0,4
Totale	0	-184,9	-166,8	-201,9	-175,3

Effetto differenziale dell'articolo:

(milioni di euro)

Cassa – articolo	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0	-5,4	-4,7	-5,7	-4,9
IRES	0	-27,1	-24,5	-29,7	-25,8
IRPEF	0	-4,2	-3,8	-4,6	-4,0
Add.le regionale IRPEF	0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Add.le comunale IRPEF	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Totale	0	-36,9	-33,3	-40,3	-35,0

Ai predetti oneri, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 33,3 milioni di euro per il 2017, a 40,3 milioni di euro per il 2018 e a 35 milioni di euro per il 2019, si provvede, ai sensi del successivo comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al riguardo si evidenzia che la RT, ai fini della stima degli effetti di gettito, utilizza i dati e la metodologia della RT riferita alla legge di stabilità 2015, modificando tuttavia uno dei parametri utilizzati ai fini della predetta stima: infatti, l'ammontare di reddito prodotto dai beni immateriali, che la RT alla legge di stabilità riduceva di 1/3 "al fine di considerare i costi sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali", viene ridotto

di 1/6 nella stima in esame. In proposito andrebbero forniti elementi a supporto del diverso criterio utilizzato.

Si osserva inoltre che tale criterio appare riferirsi alla sola modifica relativa all'aumento dei costi di attività di ricerca e sviluppo; non sembrano invece aver riscontro, nel procedimento di quantificazione, le modifiche rispetto alla precedente disciplina riguardanti l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'agevolazione in esame mediante l'inclusione tra i redditi agevolabili di quelli derivanti dall'utilizzo di marchi non funzionalmente equivalenti ai brevetti, modelli e disegni. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di escludere eventuali elementi di sottostima dell'onere in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 4), si rileva che il fondo per gli interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri, valutati in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, derivanti dalle modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 - stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

ARTICOLO 5, commi 2 e 3

Fondazione Istituto italiano di tecnologia

La norma prevede che la Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT), anche attraverso le forme previste per le PMI innovative previste dal precedente articolo 4, sistematizza i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca; istituisce un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti giuridici del settore pubblico nazionale; funge da tramite per le informazioni, per lo scambio di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra le imprese. A tal fine, gli enti pubblici di ricerca devono fornire all'IIT le informazioni necessarie.

All'IIT, inoltre, può essere conferito, da parte degli enti pubblici di ricerca, il mandato a vendere o cedere in uso brevetti di proprietà dell'ente conferente, con obbligo di retrocedere ad esso i proventi.

Ancora, l'IIT può stipulare accordi con le università per la valorizzazione della loro attività di ricerca, nonché, al fine di diffondere l'innovazione scientifica e tecnologica nel sistema delle PMI, stipulare accordi con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di impresa, i distretti industriali, le reti di impresa.

La relazione illustrativa precisa che La Fondazione, che ha natura di diritto privato ed è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, riceve annualmente un contributo pubblico che costituisce una parte delle risorse economiche disponibili per lo svolgimento della propria attività. La Fondazione gestisce altresì risorse proprie attraverso modalità tipiche di un soggetto privato. La finalità dell'intervento normativo è di assegnare compiti di servizio in favore del sistema nazionale della ricerca a un soggetto che ha come proprio principale scopo lo sviluppo del trasferimento tecnologico.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica afferma che le nuove attività della Fondazione verranno svolte a risorse umane e finanziarie invariate e, di conseguenza, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo appare, opportuna una conferma in merito alla possibilità per la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia, che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini dei conti europei, di svolgere le funzioni attribuitegli delle norme in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rileva che il comma 176 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, ha incrementato di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del DL n. 269/2003, relativa proprio all'Istituto in esame.

Si osserva, inoltre, che le norme, nell'indicare le attività che verranno svolte dall'Istituto, fanno riferimento all'utilizzo delle forme previste per le PMI innovative di cui all'articolo 4, comma 9, del DL in esame. In proposito si rileva che il citato comma 9 attribuisce a tali categorie di imprese numerose agevolazioni e semplificazioni fiscali, previste a legislazione vigente per le *start up* innovative. Appare, pertanto, opportuna una precisazione in merito al rinvio operato all'articolo 4 anche al fine di escludere eventuali riflessi negativi per la finanza pubblica.

ARTICOLO 6

Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri

La norma estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella *white list* (articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 239 del 1996) e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti. Inoltre, mediante la soppressione del riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio “che non fanno ricorso alla leva finanziaria”, possono accedere all'agevolazione anche enti che fanno ricorso alla leva finanziaria ancorché privi di soggettività tributaria e purché costituiti nelle zone geografiche citate (Paesi *white list*).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che in considerazione dell'attuale numero esiguo (se non nullo) delle operazioni in esame, dalla disposizione in esame non derivano sostanziali effetti finanziari.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione autorizza gli investitori istituzionali esteri operanti in Stati appartenenti alla cosiddetta *white list* e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti, che possono già investire in altri strumenti di supporto alle imprese, quali i mini-bond, a partecipare indirettamente in qualità di soggetti finanziatori a operazioni di finanziamento bancario e a godere dell'esenzione dalla ritenuta. Per quanto riguarda gli effetti finanziari connessi a tale esenzione, considerate le condizioni per usufruirne, e soprattutto visto che avrebbe ad oggetto operazioni al momento non poste in essere, la relazione rileva che essa non comporta sostanziali effetti finanziari. Infatti, si tratta di operazioni che al momento non vengono effettuate. La liquidità che proviene dall'estero, infatti, non transita attraverso emissione di prestiti (né diretta né indiretta), ma eventualmente attraverso altri veicoli che sono comunque esenti da ritenuta⁹.

⁹ La relazione illustrativa ricorda che è prevista l'esenzione per i seguenti proventi finanziari:

- 1) gli interessi corrisposti – all'interno dei gruppi societari – a società residenti in Stati dell'Unione europea, nel rispetto degli altri requisiti di cui all'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
- 2) gli utili corrisposti alle società madri o figlie residenti in Stati dell'Unione europea, di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
- 3) i redditi di natura finanziaria percepiti da soggetti non residenti privi dei requisiti di territorialità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, o non tassabili per effetto dell'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

La relazione illustrativa, pertanto, ammette che mantenere la ritenuta per i soggetti che utilizzano la leva finanziaria significherebbe semplicemente indirizzare tali investimenti verso altre forme di investimento, comunque esenti. Al contrario, estendere la ritenuta consentirebbe, a parità di effetti finanziari, di veicolare la liquidità in termini di maggiori finanziamenti.

Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato dalla RT e dalla relazione illustrativa.

ARTICOLO 7

Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese

La norma dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.

La Società per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese sostituisce il Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese, istituito dall'articolo 15 del D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane, a patto che siano in "equilibrio economico positivo" e che necessitassero di adeguata patrimonializzazione.

Il capitale della società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata. Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Società.

Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformità alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.

Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di copertura della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per gli eventuali assensi.

Si prevede, infine, che le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6¹⁰, del DL n. 66/2014, siano versate nell'anno 2015, nel limite di euro 300 milioni, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto che i limiti e le modalità di concessione delle garanzie sono rinviati ad un successivo provvedimento, non si dispone di elementi atti a verificare i relativi profili applicativi. Si rileva peraltro che la garanzia ai sensi del comma 3 sarà concessa nei limiti delle risorse previste dal comma 8. Con riferimento alle risorse utilizzate, si rileva che, trattandosi di somme iscritte in conto residui, la collocazione delle stesse in apposita contabilità per le finalità in esame comporta la possibilità di impiego anche oltre la tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile per l'utilizzo dei residui. Andrebbe chiarito se tale possibilità risulti compatibile rispetto alla dinamica di spesa scontata nei tendenziali con riferimento a tali risorse. Ciò al fine di evitare effetti negativi sui saldi di cassa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 8, si rileva che le disponibilità in conto residui a cui la disposizione fa riferimento sono quelle iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante

¹⁰ Si tratta del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per tale finalità è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato. Il suddetto capitolo reca residui per un ammontare pari a 900 milioni di euro.

ARTICOLO 8

Ricorso facoltativo alla provvista CDP

Normativa vigente. L'articolo 2 del DL n. 69 del 2013 ha disposto che le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo. I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Alle imprese in esame, inoltre, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

La norma modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 del DL n. 69/2013. In particolare viene estesa la possibilità di usufruire dei contributi statali anche alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti erogati dalle banche e intermediari finanziari che ricorrano a provvista autonoma e non alla provvista presso Cassa depositi e prestiti.

In pratica la modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento. Le banche e le società di leasing potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'erogazione dei contributi statali connessi ai predetti finanziamenti continua ad avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8 del citato decreto-legge n. 69 del 2013.

Al riguardo si rileva che la disposizione appare finalizzata a riconoscere i contributi pubblici, di cui all'articolo 2 del DL n. 69/2013, anche alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti da banche e intermediari finanziari a valere su una provvista autonoma, estendendo l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame. Appare, pertanto, opportuno che il Governo confermi l'effettiva riconducibilità delle agevolazioni – pur in presenza dell'estensione dell'ambito applicativo – ai limite di spesa già previsti in base alla vigente normativa.